

Associazione Culturale Sgrintèla – APS

STATUTO

ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **“Associazione Culturale Sgrintèla – APS”**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, operante senza fini di lucro.

Riferimento bibliografico per il termine “Sgrintèla”:
da “Denominazioni del «ramarro» in Italia”, di Giulio Bertoni, 1913

La voce *arsintèla* si sente anche a Parma e a Reggio Em. e noi possiamo chiederci se vi si abbia un *argento* o un incrocio di *rasente* con *lucertella* ovvero tutte e tre le basi insieme. Quanto ad *argento*, si pensi che la lucertola è irrequieta e brilla alquanto al sole, e quanto a *rasente* (*radente*), che striscia sui muri (cfr. prov. *lagarmuro*, *gratomuro*, ecc.). Che *arsentèla* provenga da [l]ancertella, è cosa alquanto difficile. Bisognerebbe, in ogni modo ammettere, parmi, l'influsso della base *argento*. Non voglio tacere che nelle campagne di Reggio Em., oltre che *arsintèla* (anche il voc. del 1832, II, 261 ha: *per santa Gnésa a córr l'arsintella per la sesa*) si ode *sgrintèla* per la «lucertola» (da *grinta*, germ., *grimmitha*).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La sede sociale dell'Associazione potrà essere trasferita al di fuori del Comune di Reggio Emilia solo previa opportuna modifica dello statuto associativo. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività)

L'Associazione crede nel ruolo delle arti performative quale strumento utile a una miglior comprensione del contesto sociale, nella sua sempre più rapida e complessa evoluzione.

Tra le arti performative, l'Associazione identifica la Musica quale disciplina artistica più diretta ed efficace nel generare coinvolgimento emotivo e crescita umana, civile, culturale, delle persone che ne vengono a contatto per poterne fruire.

L'Associazione si impegna a ricercare occasioni, così come a promuovere ogni iniziativa, in cui lo spettacolo musicale possa contribuire a diffondere tra i cittadini una maggiore consapevolezza del valore sociale e civile di quest'arte, con l'ambizione di sostenere così il recupero di una dimensione integrata tra Soggetto e Società.



L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, finalizzate a:

- I. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- III. beneficenza;
- IV. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. progettare e promuovere SPETTACOLI ed EVENTI musicali ideati in ambito associativo;
2. individuare, coordinare e promuovere PROGETTI musicali meritevoli proposti da terzi, sia che si tratti di professionisti o appassionati, non necessariamente associati, sia di veri e propri Soggetti operanti in settori artistici affini;
3. gestire LABORATORI di musica d'insieme, con particolare attenzione ad aspetti educativi legati al mondo giovanile, pur non limitando la frequentazione ad altre fasce d'età, e strutturando le attività più sul valore della socializzazione che non sulla ricerca del talento;
4. offrire PERCORSI DIDATTICI di apprendimento e/o perfezionamento all'utilizzo di strumenti musicali e/o dispositivi di elaborazione sonora;
5. organizzare un centro di documentazione a servizio degli associati, o di chi ne faccia richiesta, in cui raccogliere materiale a consuntivo dei progetti realizzati e dei documenti necessari per realizzarli, offrendo così un'opera di pubblica utilità per tutti gli interessati allo studio ed alla pratica della musica;
6. contribuire all'organizzazione e promozione di Viaggi di Studio, in Italia o all'estero, finalizzati espressamente al perfezionamento delle arti performative attraverso esperienze in luoghi diversi dal territorio in cui l'Associazione opera abitualmente;
7. gestire occasioni di INTRATTENIMENTO musicale presso strutture di accoglienza per Anziani e/o Persone con Disabilità;
8. gestire occasioni di RICREAZIONE musicale presso Istituti Penitenziari;
9. erogare un SERVIZIO TECNICO in ausilio a Spettacoli ed Eventi di terzi;
10. fornire le proprie competenze musicali in forma di CONSULENZA;
11. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al precedente elenco, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione in dettaglio delle attività diverse.



ART. 3 (Risorse Economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci **entro il 30 Aprile** successivo. Nella stessa occasione il Consiglio Direttivo notifica contestualmente il bilancio preventivo per l'anno in corso, proposto all'Assemblea dei soci per approvazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.



ART. 4 (Soci)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Potranno far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità, che sono mossi da spirito di solidarietà, e che intendono partecipare alle attività sociali.

All'Associazione possono altresì aderire Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo Settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate. Essi partecipano all'attività associativa attraverso un proprio rappresentante che comunicano al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione della domanda scritta da parte degli interessati, tramite apposito Modulo Domanda di Ammissione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicate in forma scritta.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per oltre 1 (un) anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.



Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Gli associati si distinguono in Fondatori, Ordinari, Giovani, Onorari:

- **Fondatori**, sono coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione, e che ne hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- **Ordinari**, sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, e versano la quota annuale di iscrizione, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- **Giovani**, sono gli associati Ordinari che non abbiano compiuto 30 (trenta) anni;
- **Onorari**, sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

La classificazione così come sopra indicata non comporta alcuna disparità di trattamento tra gli Associati.

ART. 6 **(Doveri e diritti degli associati)**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, il Regolamento interno in vigore e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto, onesto, e decoroso nei confronti dell'Associazione, e delle attività intraprese in nome dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

I soci hanno diritto:

- e) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- f) partecipare all'Assemblea con diritto di voto. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- g) nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- h) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 **(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato;
- e) il Collegio dei Revisori, se nominato.



Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'Organo di controllo nei casi previsti della legge.

Fatta eccezione per l'Organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per attività dell'Associazione.

Qualora il titolare della carica intenda sostenere le spese a proprio carico, questo sarà riconosciuto e contabilizzato come un mancato esborso da parte dell'Associazione.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni associato non può ricevere più di 1 (una) delega.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro Aprile) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio consuntivo, entro Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario e contestualmente il bilancio preventivo dell'esercizio relativo all'anno a seguire, da sottoporre alla stessa Assemblea per approvazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail con avviso di ricevimento, o messaggio "WhatsApp", o con altri sistemi telematici tracciabili da far pervenire a tutti gli associati almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può mai avvenire lo stesso giorno della prima.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Anche se la riunione si svolge con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto.

L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello Statuto, o lo scioglimento, occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La carica è gratuita.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può prevedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.



Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Gli altri membri dello stesso Consiglio sono qualificati come Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare l'eventuale Regolamento interne e le sue variazioni
- e) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione, e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, di comunicazione scritta o informatica, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r, "WhatsApp" ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al verbalizzante di percepire adeguatamente gli intervenuti;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 11 **(L'Organo di Controllo)**

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Revisore può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni momento, e comunque il Collegio dovrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

ART. 13 **(Gestione delle Controversie)**

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre bonariamente il confronto tra le parti, per le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati, relativamente



all'interpretazione del presente Statuto e/o alle modalità di gestione delle attività coordinate dall'Associazione, è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia.

ART. 14 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

ART. 15 (Norma finale – rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale, e all'ultima revisione del Regolamento approvato dall'Associazione.


Sgrintèla - APS
Associazione Culturale
email: sgrintela.info@gmail.com
Via Gian Giacomo Rousseau, 3/1 - 42123 Reggio Emilia
C.F. 91176920352 - P.IVA 02772650350

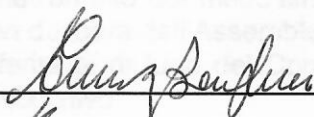
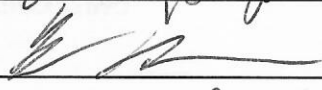
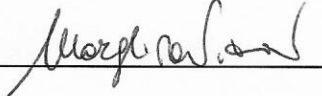
Reggio Emilia,
05/12/2022

Letto, firmato e sottoscritto:

Presidente Maurizio Bonfrisco

Vice-Presidente Massimiliano Bonfrisco

Segretaria Margherita Vizzari



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Claudio Battaglia